



Sent. n. 33/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Composta dai Magistrati

ROSATI dott.ssa Emma

Presidente

BENIGNI dott. Alessandro

Consigliere

DEL POZZO dott.ssa Adriana

Primo Referendario, relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 21373 del registro di Segreteria, promosso dal
Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Liguria nei confronti di:

1) REALINI Riccardo, nato a Savona il 29.7.1955, rappresentato e difeso
dall'avv. Ugo Carassale, il quale ha indicato l'indirizzo di posta elettronica
certificata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni
(ugo.carassale@ordineavvgenova.it), ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del medesimo in Genova, via G. Macaggi n. 21/5;

2) DE GREGORIO Giulio Gaetano, nato a Napoli il 4.12.1955, rappresentato
e difeso dall'avv. Augusto Tortorelli, il quale ha indicato l'indirizzo di posta
elettronica certificata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni
(augusto.tortorelli@ordineavvgenova.it), ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del medesimo in Genova, Via Macaggi n. 21/8;

	3) omissis, non costituito;	
	Esaminati l'atto introduttivo del giudizio, le istanze di rito abbreviato	
	presentate dai convenuti Realini e De Gregorio, i pareri favorevoli espressi dal	
	Pubblico Ministero, tutti gli atti ed i documenti di causa;	
	Visto, in particolare, il decreto n. 10/2023 del 20.11.2023, con cui si determina	
	in euro 5.000,00 (cinquemila/00) la somma dovuta al Ministero della giustizia	
	dal dott. Realini e in euro 625,00 (seicentoventicinque/00) la somma dovuta	
	allo stesso dicastero dal dott. De Gregorio, stabilendosi per il versamento di	
	dette somme il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del	
	predetto provvedimento;	
	Vista la copia del bonifico bancario, con valuta di accredito del 28.11.2023,	
	per l'importo di euro 5.000,00 disposto in favore della Tesoreria Centrale dello	
	Stato mediante addebito sul conto corrente IT59U0307502200CC8500717473	
	presso la Banca Generali Private, ordinante il sig. Realini;	
	Vista la copia della ricevuta del versamento all'erario del 5.12.2023, per	
	l'importo di euro 625,00, effettuato dal sig. De Gregorio;	
	Vista la nota del 18.12.2023 del Ministero della giustizia, con cui è stato	
	trasmesso il file <i>Excel</i> pervenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e	
	riportante gli estremi delle quietanze e i dati dei versamenti eseguiti dal Sig.	
	De Gregorio e dal Sig. Realini;	
	Uditi, nella camera di consiglio del 18.4.2024, il relatore dott.ssa Adriana Del	
	Pozzo, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.	
	Silvio Ronci nonché, gli avvocati Carassale e Tortorelli per i convenuti;	
	Visto il decreto legislativo 26.8.2016, n.174 (Codice di giustizia contabile) ed	
	in particolare l'art.130;	
	2	

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 17.4.2023, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio i dottori Realini Riccardo e De Gregorio Giulio Gaetano, i quali si erano avvicendati nell'ufficio di giudice istruttore, ed il geom. omissis, che era stato nominato C.T.U., in relazione ad un caso di accertata irragionevole durata del processo, ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge 24.3.2001, n. 89, ritenendo i medesimi responsabili, a titolo di colpa grave, del danno inferto al Ministero della giustizia, destinatario di un'ingiunzione di pagamento in favore degli istanti a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo.

Riferisce, in particolare, il requirente che, con decreto n. 155 del 19.7.2014, la Corte d'Appello di Torino ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione ai sensi della citata l. n. 89/2001, della somma di euro 22.000 ciascuno, oltre interessi e spese del procedimento, a favore dei signori omissis.

Limitatamente al primo grado di giudizio, dal predetto decreto emergerebbe, secondo l'attore, un'anomala durata del processo, definito con sentenza del Tribunale di Genova n. 4175 del 14.11.2003, a causa del comportamento "*del giudice durante il procedimento*" oltre che delle parti e dei "*... lunghi rinvii tra un'udienza e l'altra*".

In conseguenza del decreto di condanna, prosegue il Procuratore Regionale, risulta essere stata liquidata la somma di euro 23.239,41, per capitale e spese, a favore di omissis e identico importo, per i medesimi titoli, a favore di omissis, in forza di ordinativi di pagamento n. 245/51 e 246/51 del 27.10.2017.

	Ravvisando nei fatti sopra esposti un'ipotesi di responsabilità amministrativa,	
	a titolo di colpa grave, nei confronti dei dottori Realini Riccardo e De Gregorio	
	Giulio Gaetano nonché del geom. omissis, il P.M. ha pertanto emesso nei loro	
	confronti l'invito a fornire deduzioni.	
	Esaminate le deduzioni difensive formulate dai dottori Realini e De Gregorio,	
	l'attore ha ritenuto comunque sussistenti tutti gli elementi costitutivi della	
	responsabilità per danno erariale nonché i relativi elementi probatori in capo	
	ad entrambi i deducenti nonché al geom. omissis che nulla ha dedotto.	
	Secondo la Procura, dall'esito delle risultanze istruttorie e dagli atti giudiziari	
	acquisiti emergerebbe in modo chiaro la responsabilità dei convenuti: in	
	particolare, il dott. Realini, magistrato assegnatario del giudizio dal 1985 al	
	1996, e il dott. De Gregorio, investito dell'ufficio nell'anno 2000, avrebbero	
	gestito il giudizio di primo grado, ciascuno per la frazione oggetto di	
	trattazione, con palese ed inescusabile ritardo, alla cui formazione avrebbe	
	contribuito il geom. omissis, depositando la propria consulenza con notevoli	
	differimenti rispetto ai termini previsti. A tal riguardo, il requirente sottolinea	
	che un'ampia porzione del giudizio di primo grado presupposto, la cui durata	
	supera i 18 anni, così determinandosi un ritardo di oltre 13 anni, è connotata	
	da “ <i>numerosissimi</i> ” rinvii delle udienze che sarebbero immotivati e pressoché	
	privi di attività processuale, spesso con tempi che sarebbero “ <i>dilatati ed</i>	
	<i>illogici</i> ”. Conclude, pertanto, per la condanna dei convenuti a risarcire il danno	
	in favore del Ministero della giustizia, così ripartito: euro 11.041,00 a carico	
	del sig. Realini, euro 1.250,00 a carico del sig. De Gregorio ed euro 2.500 a	
	carico del sig. omissis.	
	2. I convenuti Realini e De Gregorio si sono costituiti con comparse	
	4	

	rispettivamente del 18.9.2023 e del 26.10.2023, con cui, in via principale,	
	hanno formulato richiesta di rito abbreviato, ex art. 130 del d.lgs. 26.8.2016, n.	
	174, per la definizione alternativa del giudizio mediante pagamento della	
	somma di euro 5.000,00 (pari al 45% circa del danno contestato), il primo, e	
	di euro 625,00 (pari al 50% del danno contestato), il secondo.	
	In merito alle istanze di definizione agevolata del giudizio, la Procura ha	
	espresso pareri favorevoli.	
	3. Nell'udienza camerale del 16.11.2023, avendo il rappresentante del	
	Pubblico Ministero confermato il proprio favorevole avviso in ordine alla	
	definizione alternativa del giudizio e gli avvocati delle parti private insistito	
	nelle istanze di ammissione al rito abbreviato, il Collegio ha deliberato in	
	ordine a tali richieste accogliendole.	
	4. Conseguentemente, la posizione processuale degli istanti è stata stralciata e	
	all'udienza pubblica del 16.11.2023 il merito è stato discusso soltanto	
	relativamente al convenuto omissis, rimasto contumace, nei cui confronti il	
	giudizio è stato definito con sentenza n. 110 del 15.12.2023, che ha rigettato la	
	domanda attorea.	
	5. Con il già menzionato decreto n. 10 del 20.11.2023 sono state stabilite, negli	
	importi suindicati, le somme dovute in favore del Ministero della giustizia. Al	
	contempo è stata fissata al 18.4.2024 l'udienza in camera di consiglio per	
	l'accertamento riguardante gli avvenuti regolari e tempestivi versamenti, in	
	unica soluzione, degli importi determinati, ai fini della definizione ovvero della	
	prosecuzione del giudizio in caso di omesso pagamento.	
	6. Le difese dei convenuti hanno depositato documentazione attestante	
	l'avvenuto versamento alla Tesoreria centrale dello Stato degli importi	
	5	

	rispettivamente dovuti. Il Ministero della giustizia ha documentato le quietanze	
	rilasciate al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze.	
	7. Nell'udienza camerale del 18.4.2024, verificato che sono stati posti in essere	
	tutti gli adempimenti prescritti con il più volte menzionato decreto n. 10/2023,	
	le parti concordemente hanno concluso affinché sia dichiarata l'estinzione del	
	giudizio.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'art. 130 del decreto legislativo 26.8.2016 n. 174, che approva il " <i>Codice della</i>	
	<i>giustizia contabile</i> ", prevede, al comma 1, che <i>“In alternativa al rito ordinario,</i>	
	<i>con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di</i>	
	<i>garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario,</i>	
	<i>il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico</i>	
	<i>ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta,</i>	
	<i>richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione</i>	
	<i>alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al</i>	
	<i>50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".</i>	
	Come emerge anche dall'art. 20, comma 2, lett. f), della legge-delega 13.8.	
	2015 n. 124, cui ha dato attuazione il citato art. 130 c.g.c., il rito abbreviato	
	persegue finalità deflattiva e acceleratoria della reintegrazione patrimoniale,	
	oltre che di certezza ed immediatezza di incameramento di somme risarcitorie	
	in favore dell'erario. L'istituto dà luogo all'esercizio di una funzione	
	giurisdizionale caratterizzata da una cognizione sommaria che riguarda tanto	
	la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, esclusa, ai sensi del	
	comma 4, <i>“nei casi di doloso arricchimento del danneggiante”</i> , quanto il	
	6	

	merito dell'accordo, dovendo il collegio motivare, secondo il comma 6, “in	
	<i>ordine alla congruità della somma proposta in ragione della gravità della</i>	
	<i>condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno”</i> e consente di pervenire	
	ad un accertamento sommario della responsabilità, su iniziativa della parte	
	privata con il coinvolgimento della parte pubblica (<i>ex multis</i> , Sez. Liguria, n.	
	28/2023).	
	Nella specie, la Sezione, con il decreto n. 10/2023, ha accolto le istanze di rito	
	abbreviato presentate dai convenuti Realini e De Gregorio, determinando in	
	euro 5.000,00 e in euro 625,00 l'importo rispettivamente da versarsi da parte	
	dell'uno e dell'altro e fissato l'odierna camera di consiglio per l'accertamento	
	dell'avvenuto pagamento.	
	Essendo stata depositata in atti idonea documentazione attestante in maniera	
	inequivoca l'avvenuto pagamento delle somme sopra indicate e	
	l'incameramento delle stesse da parte dell'Erario, sussistono nei confronti dei	
	convenuti Realini Riccardo e De Gregorio Giulio Gaetano i presupposti per la	
	definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c..	
	Sono poste a carico dei medesimi le spese di giudizio, non sussistendo nella	
	specie le gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificarne la	
	compensazione, ai sensi degli artt. 31 c.g.c. e 92 c.p.c..	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando	
	DICHIARA	
	nei confronti dei signori Realini Riccardo e De Gregorio Giulio Gaetano	
	l'estinzione del giudizio in epigrafe, definito nei confronti del sig. omissis con	
	7	

sentenza n. 110/2023.

Pone a carico dei medesimi signori Realini e De Gregorio il pagamento delle
spese di giudizio che, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., saranno liquidate
dal funzionario di segreteria con nota a margine della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.4.2024.

L' Estensore

Il Presidente

(Adriana Del Pozzo)

(Emma Rosati)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 822,44 (Euro ottocentoventidue/44).

Genova, 2 maggio 2024

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2024

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

f.to digitalmente

